

DVR - Documento di valutazione del rischio

Per quanto riguarda i datori di lavoro che occupano più di dieci lavoratori, il documento, **redatto a conclusione della valutazione**, deve avere **data certa** e i seguenti contenuti obbligatori:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate, e dei dispositivi di protezione individuali utilizzati;
- il programma delle misure dirette a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- le linee guida per l'attuazione delle misure individuate e da realizzare;
deve individuare le figure aziendali che vi dovranno provvedere;
- deve riportare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (o di quello territoriale), e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che possono esporre i lavoratori a rischi specifici.

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettueranno la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che dovranno essere individuate dai ministeri competenti entro il 31 dicembre 2010 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012. Fino a questa data gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Questa disposizione **non può** essere applicata ai laboratori odontotecnici in quanto nei laboratori si svolgono alcune attività *“che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto”*.